

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI GIORDANO E GIANNANTONI

**INDICE**

	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):</b>		
Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle università (490) . . . . .	42	
PRESIDENTE . . . . .	42	
FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	42	
MEZZOGIORNO, <i>Relatore</i> . . . . .	42	
TESSARI ALESSANDRO . . . . .	42	
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (789);		
GARGANI: Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'università convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 (848);		
		BARTOCCI ed altri: Adeguamento delle retribuzioni dei titolari di contratti e assegni universitari fissate dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e interpretazione autentica del sesto comma dell'articolo 4 del medesimo provvedimento (946) . . . . .
		43
		PRESIDENTE . . . . .
		43, 44, 45, 47, 49
		BARDOTTI, <i>Relatore</i> . . . . .
		43, 44, 45, 46, 48
		BARTOCCI . . . . .
		44, 45, 47, 48, 49
		FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .
		46, 47
		MASIELLO . . . . .
		45, 46
		TESSARI ALESSANDRO . . . . .
		48
		VILLARI . . . . .
		48
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		49, 50
		<b>La seduta comincia alle 9,50.</b>
		QUARENGHI VITTORIA, <i>Segretario f.f.</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle università (490).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle università ».

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole, e che la I Commissione ha anch'essa espresso parere favorevole, però a condizione che l'articolo unico sia sostituito dal seguente: « Al personale di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sarà assoggettata unicamente alle ritenute erariali.

L'assegno *ad personam* di cui allo stesso articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e con la stessa decorrenza, restando di godimento la somma di lire 7 mila riassorbibile con i criteri previsti del secondo comma del citato articolo 2 ».

MEZZOGIORNO, *Relatore*. Abbiamo in precedenti sedute già abbondantemente discusso su questo disegno di legge, che però non avevamo potuto approvare per la mancanza dei pareri che oggi ci sono giunti. Per quanto riguarda il parere della I Commissione, io sono dell'avviso che mentre non toglie niente alla legge. Precisa anzi puntualmente lo spirito dell'articolo unico, pertanto sono favorevole all'approvazione dell'articolo unico nel nuovo testo.

TESSARI. A nome del gruppo comunista manifesto la soddisfazione che proviamo nel constatare come si sia finalmente riusciti a sbloccare questa strana vicenda che sembrava diventare misteriosa e fantapolitica. Nel preannunciare il nostro voto favorevole, auspichiamo che il disegno di legge possa venire approvato in questa stessa seduta.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo che l'articolo unico sia ap-

provato nel testo suggerito dalla I Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2, secondo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 259, è modificato nel senso che l'assegno di cui al primo comma dello stesso articolo 2 è riassorbibile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, soltanto per la parte eccedente la somma di lire 23.000 mensili, che sarà assoggettata unicamente alle ritenute erariali.

L'onorevole Mezzogiorno, seguendo l'invito della I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il testo con il seguente:*

« Al personale di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge è corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sarà assoggettata unicamente alle ritenute erariali.

L'assegno *ad personam* di cui allo stesso articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e con la stessa decorrenza, restando di godimento la somma di lire 7 mila riassorbibile con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 11,15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GIORDANO

**Discussione del disegno di legge: Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella leg-**

ge 30 novembre 1973, n. 766 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (789); e delle proposte di legge Gargani: Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'università convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 (848); Bartocci ed altri: Adeguamento delle retribuzioni dei titolari di contratti e assegni universitari fissate dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e interpretazione autentica del sesto comma dell'articolo 4 del medesimo provvedimento (946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 novembre 1976, e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Gargani: « Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'università convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 »; Bartocci: « Adeguamento delle retribuzioni dei titolari di contratti ed assegni universitari fissate dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e interpretazione autentica del sesto comma dell'articolo 4 del medesimo provvedimento ».

L'onorevole Bardotti ha facoltà di svolgere la relazione.

BARDOTTI, *Relatore*. Credo sia opportuno fare una rapida ricapitolazione delle vicende che hanno accompagnato l'iter di questo provvedimento, che hanno come scopo fondamentale quello dell'aggiornamento dell'ammontare dell'importo annuo previsto per i contratti e gli assegni del decreto che aveva istituito un fondo nazionale per consentire alle università la stipulazione di tali contratti.

Poiché tale provvedimento non prevedeva un meccanismo automatico di aggiorna-

mento di questi importi, e data la svalutazione della moneta è stato necessario presentare un provvedimento specifico destinato a questo aggiornamento.

Il disegno di legge presentato dal Governo è stato modificato dal Senato nel senso di allineare la normativa già prevista per i titolari dei contratti anche per i titolari degli assegni. Per quanto riguarda l'aspettativa, invece, è stata introdotta una differenza di trattamento poiché alla fine del secondo comma dell'articolo 1 si stabilisce che l'aspettativa non può essere rinnovata per il biennio di proroga dell'assegno. Tale norma è stata giustificata nel senso che dovrebbe spingere i beneficiari degli assegni a non perdere tempo nell'utilizzo dei due anni.

Questo provvedimento ci fu assegnato in sede referente poiché vi era resistenza da parte di alcuni gruppi che intendevano collegare ad esso altri provvedimenti più vasti.

Oggi abbiamo all'esame in sede legislativa non solo il disegno di legge governativo, ma anche due proposte di legge: in quella di iniziativa dell'onorevole Bartocci si prevede (oltre le norme già contenute nel disegno di legge) una norma che renda obbligatorio per il ministero bandire i concorsi, dato che dopo il primo concorso non ne sono stati banditi altri. L'onorevole Bartocci propone, inoltre, una interpretazione del sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 580, che riguarda gli incarichi gratuiti. Tale norma stabiliva che non potevano più essere assegnati incarichi gratuiti fermo restando quelli già attivati che potevano continuare ad esistere.

Nella pratica si è verificata una diversità nel comportamento delle varie università. A tal fine il collega Bartocci propone di introdurre un articolo interpretativo della norma sostenendo di considerare ancora gratuiti quegli incarichi di insegnamento che erano stati definiti, e che vengono ad avere un campo diverso.

La proposta del collega Gargani suggerisce la modifica delle misure urgenti laddove si stabiliscono i requisiti per poter procedere all'ottenimento dei contratti. Mentre infatti le misure urgenti prevedevano che potessero essere stipulati i contratti con un certo numero di persone — i requisiti sono qui elencati — che avessero svolto per almeno un anno questa attività al momento dell'entrata in vigore del provve-

d'mento. l'onorevole Gargani propone lo slittamento del termine per permettere la maturazione dei requisiti di ammissione al concorso per i contratti quadriennali rimanenti all'entrata in vigore della presente legge.

Vorrei concludere con una semplice riflessione: a mio parere il problema introdotto dall'emendamento del Senato relativo alla non prorogabilità dell'aspettativa non può essere preso in considerazione, perché si tratta di una norma che non ha una logica.

Per quanto riguarda gli altri problemi, pur condividendo le osservazioni dei colleghi, propongo di non farvi cenno, perché renderebbero l'approvazione del provvedimento più difficile nel ritorno al Senato. Infatti se il provvedimento torna al Senato con questo piccolo emendamento sarà rapidamente approvato, mentre una modifica più profonda può darsi che ne renda maggiormente problematica l'approvazione. Pertanto il mio suggerimento sarebbe di sopprimere eventualmente l'ultimo periodo del secondo comma, approvando per tutto il resto il testo che ci è giunto dal Senato, mentre, per quanto riguarda le altre proposte, penso sarebbe opportuno rinviare la trattazione dei problemi che esse toccano a quando in questa sede discuteremo sui provvedimenti per l'università.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**BARTOCCI.** Sulla opportunità di questo provvedimento credo che non ci siano dubbi da parte di nessuno, mentre sul contenuto esiste invece tutta una serie di perplessità da parte del partito socialista relativamente al disegno di legge governativo.

Esporrò brevemente le nostre opinioni in merito. Innanzi tutto pensiamo che si debba autorizzare l'utilizzabilità dell'assegno per un massimo di due anni su quattro anche presso istituzioni scientifiche all'estero. Per i contrattisti questo è stato già previsto e stabilito dai provvedimenti urgenti; però, in essi, se ben ricordo, si prevedeva anche un aumento dell'importo del contratto stesso per far sì che coloro che sentono questo impegno di ricerca sino al punto di recarsi presso istituti stranieri qualificati per accrescere il loro spessore culturale, trovasse un corrispettivo anche da parte dello Stato il quale veniva loro incontro, appunto, aumentando l'importo del contratto.

Quindi la frase «L'aspettativa non può essere rinnovata per il biennio di proroga dell'assegno» che troviamo al secondo comma dell'articolo 1, rappresenta secondo noi un controsenso; pertanto chiediamo la soppressione della parola « non », anche perché risulti chiaro l'intendimento del legislatore.

Un'altra riflessione riguarda il fatto che anche a questa categoria bisognerebbe versare gli assegni familiari. Ciò comporterebbe indubbiamente un problema di copertura, che però potrebbe essere risolto diminuendo il numero degli assegni da mettere a concorso.

C'è poi ancora un'altra questione da risolvere. Al secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge di cui io sono primo firmatario si dice: «I bandi nazionali e locali per gli assegni di cui al citato articolo 6 sono obbligatoriamente emanati entro il mese di aprile di ogni anno»; questo perché in 4 anni dall'inizio della decorrenza della legge soltanto due volte sono stati banditi i concorsi. Invece noi vogliamo impegnare il Governo a bandire i concorsi ogni anno e quindi a fissare i termini per lo svolgimento dei concorsi stessi.

Altro punto: abbiamo voluto evidenziare, con l'articolo 2 della nostra proposta di legge, qual è l'interpretazione autentica del sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 580. Senza entrare nel merito di alcune questioni di legittimità, desideriamo eliminare alcune sfasature che si sono determinate in questi ultimi tempi.

Già prima dell'entrata in vigore delle misure urgenti di cui al decreto-legge n. 580 si era creata una situazione anomala per gli incarichi gratuiti. Nel caso di modifica del titolare di insegnamento le circolari ministeriali prevedevano che si potessero nuovamente bandire gli incarichi gratuiti già attivati. Modificando questo orientamento la Corte dei conti non ha ratificato questi cambiamenti.

Si è determinata così una situazione assurda per cui alcuni docenti che avevano un incarico per l'anno 1973-1974 si sono visti negare l'autorizzazione dello stesso corso per l'anno 1974-1975. È quindi necessario correggere tale situazione attraverso una norma che interpreti autenticamente il comma sesto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

A questo punto occorre rilevare che esiste una certa urgenza per l'approvazione di provvedimenti che stabiliscono aumenti, nel-

l'importo di contratti e assegni, da lungo tempo attesi.

Sulla base di questa urgenza ci vengono fatte pressioni da parte del Senato a non mutare il testo che ci è stato trasmesso al fine di arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento. A mio avviso esiste però anche la necessità di emendare, migliorandolo, tale provvedimento: a tale scopo sarebbe utile un incontro con i componenti della Commissione Istruzione del Senato al fine di concordare assieme dei tempi tecnici di approvazione il più ristretti possibile.

MASIELLO. A nome del gruppo comunista debbo esprimere un giudizio sui provvedimenti al nostro esame che non è privo di talune riserve.

Condivido le osservazioni fatte dal collega Bartocci ed il rilievo avanzato dal relatore in merito al secondo comma dell'articolo 1.

Debbo però rilevare che l'obiettivo fondamentale del provvedimento, cioè l'adeguamento dell'importo dei contratti e degli assegni, va al di là dei rilievi critici e si pone anzi per una approvazione rapida. Per questo motivo saremmo perplessi ad aggregare intorno a questo provvedimento specifico gli altri aspetti che non ci sembrano del tutto organici, pur se meritevoli di unificazione normativa.

Maggiori perplessità — e su questo argomento chiediamo lumi al Governo — desta la proposta di legge Gargani. I contratti furono tutti assegnati *una tantum* in base alla legge n. 776; quelli che rimasero o non fu possibile assegnarli o si resero disponibili successivamente per rinuncia dei titolari. Non ci risulta che per questi il ministero abbia autorizzato la loro riutilizzazione. A questo proposito desidero ricordare che l'università di Bari, avendo ancora diciannove contratti non assegnati, ha chiesto l'autorizzazione al ministero ricevendone, però, risposta negativa; l'università di Bari ha poi reso attivi questi contratti in base a fondi propri. A tal fine sarebbe interessante sapere, al di là dei contratti finanziati dallo Stato, in quali sedi e quanti sono i contratti che le università hanno attivati mediante i fondi propri.

In ogni caso anche per i contratti attivati mediante i fondi delle università il ministero ha invitato a seguire le stesse norme in vigore per i contratti nazionali:

il che significa l'esclusione di quella fascia di laureati successiva al 1973.

Attualmente non ci sono contratti da assegnare e non si prevede una nuova assegnazione; ora inserire una modifica nel senso di far accedere ai contratti anche laureati successivamente al 1973 aprirebbe grosse contraddizioni creando sfasature cronologiche che metterebbero in piedi una situazione del tutto anomala nella struttura del personale delle università. Si creano contraddizioni anche con i contratti che sono stati attivati successivamente, cioè l'anno scorso, finanziati dalle università per imposizione del Ministero sulla base della vecchia normativa. Quindi la consistenza giuridica di una proposta di questo genere ci sfugge totalmente. Sui 2 mila contratti che nella proposta Gargani si indicano come ancora disponibili, noi vogliamo sapere dal Ministero qualche notizia più precisa, soprattutto per il contenzioso giuridico che questa situazione determina.

Per quanto riguarda la questione degli incarichi posta dall'onorevole Bartocci, noi temiamo l'impossibilità di dare legittima risposta alle attese degli assegnisti e contrattisti. Pertanto siamo dell'avviso che né la proposta Gargani né la proposta Bartocci — per la parte relativa al VI comma dell'articolo 4 — debbano essere prese in considerazione ai fini della normativa per l'aumento delle retribuzioni, né per quanto riguarda i borsisti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BARDOTTI, *Relatore*. Sulla scorta delle osservazioni fatte dai colleghi nei loro interventi, e considerata la limitata portata del provvedimento al nostro esame, il cui maggiore obiettivo è rappresentato dall'aggiornamento degli importi, non ritengo sia il caso di appesantire il provvedimento stesso con modifiche il cui contenuto avremo modo di esaminare con calma ed ampiamente in sede di discussione sulla riforma universitaria.

Per quanto riguarda la questione degli assegni da utilizzare all'estero sarei un po' perplesso, perché se una tale previsione è logica per i contratti a durata quadriennale, altrettanto non è per i contratti biennali, questo è chiaro. Sono invece favorevole a modificare od a sopprimere l'ultima parte

del secondo comma dell'articolo 1, e sarei favorevole anche all'introduzione degli assegni familiari; però una modifica del genere comporterebbe l'invio del testo alla Commissione bilancio: il che significherebbe accantonarlo definitivamente.

Per quanto riguarda il problema degli incarichi, mi rendo conto delle difficoltà dovute alla difformità di interpretazione, però a mio parere introdurre una formula interpretativa significa muoversi su una linea diversa dalle misure urgenti, la cui intenzione era di chiudere la pagina degli incarichi non retribuiti. L'incarico è un fatto personale, e prevedere il cambio del titolare dell'incarico di fatto introduce la gratuità come nuova normativa, perché si tratta sempre di attribuire ad una persona che prima non c'era un incarico gratuito, e la gratuità è contro lo spirito delle misure urgenti.

MASIELLO. Si tratta di una situazione complessa su cui è difficile discutere in questa sede.

BARDOTTI, *Relatore*. Per quanto riguarda la proposta Gargani, il suo obiettivo è la sanatoria, ossia la volontà di dare una figura giuridica ad un gruppo di persone che era nell'università. Quindi riaprire il discorso significherebbe venir meno al principale obiettivo delle misure urgenti. Mi dichiaro pertanto contrario all'articolo unico.

Concludendo, sono favorevole all'approvazione del testo giuntoci dal Senato, però con la soppressione dell'ultima frase del secondo comma dell'articolo 1 relativa alla non prorogabilità dell'aspettativa.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il relatore per il suo preciso e chiarificatore intervento e tutti coloro che sono intervenuti nella discussione. Registro con soddisfazione una sostanziale convergenza sul provvedimento la cui approvazione auspico possa avvenire in questa stessa seduta, in modo che al più presto contrattisti ed assegnisti possano avere una disponibilità finanziaria un po' più equa di quella di cui ora usufruiscono.

Il Governo con questo disegno di legge non intende certo aver affrontato, né tanto meno risolto, problemi più impegnativi relativi alla situazione dei giovani che si preparano alla carriera scientifica nell'univer-

sità, problemi che verranno affrontati — e spero risolti — nel quadro dei provvedimenti che sono in via di imminente presentazione al Parlamento, e che riguardano tutta la questione del reclutamento e della preparazione dei docenti a livello universitario.

Proprio perché l'obiettivo del disegno di legge è limitato, ho già respinto al Senato tutta una serie di provvedimenti che viceversa tendevano a modificare e risolvere parzialmente, o più globalmente, la posizione professionale e giuridica dei contrattisti e borsisti, non perché il Governo non sia consapevole che questo è un problema che va affrontato e risolto, ma perché riteniamo di non poterlo fare nella sede di questo parziale provvedimento. Accolsi solo l'emendamento qui in parte in discussione, che in effetti credo che per la parte contestata sia un po' frutto di un equivoco. Tra i vari emendamenti, il gruppo comunista ha presentato quello relativo alla possibilità di conseguire l'aspettativa per i dipendenti di enti pubblici o enti di ricerca che usufruissero di assegni biennali nell'ambito dell'università, tant'è che il Governo aveva predisposto il testo di questo comma aggiuntivo in base al quale: « I beneficiari degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca hanno diritto, per la durata dell'assegno, all'aspettativa di cui al diciassettesimo comma del precedente articolo 5 ». Il gruppo comunista presentò un emendamento più ampio, che includeva anche la precisazione che l'aspettativa non poteva essere rinnovata per un secondo biennio di godimento dell'assegno.

Io accettai l'emendamento comunista; forse da parte mia ci fu una mancanza di puntigliosità nel non esigere che fosse approvato il testo governativo. Quindi ora vi è questa parte che potrebbe avere una sua logica, ma che è discutibile in quanto disincentiva la fruizione da parte di chi non svolga già la propria attività nell'ambito dell'università.

Tuttavia vorrei pregare gli onorevoli deputati di desistere dall'intento di emendare questo testo perché, se ciò potrebbe consentire la soluzione di una questione, tra l'altro opinabile, rischia anche di ritardare ancora l'approvazione del disegno di legge e

di creare una situazione di ulteriore esigenza di chiarimenti. Il Senato sta ora esaminando il testo dei provvedimenti relativi alla distribuzione degli assistenti universitari. Questo continuo rimbalsare, anche se non privo di motivazioni, finisce con il recare un danno maggiore rispetto a quello che si vorrebbe eliminare.

D'altra parte credo che i problemi relativi alla fase iniziale di preparazione alla attività di ricerca nell'università, tutti i problemi irrisolti in merito, o non risolti in modo esauriente, potranno essere affrontati nel quadro dei provvedimenti generali per l'università.

Per quanto riguarda le proposte di legge dell'onorevole Bartocci ed altri e dell'onorevole Gargani, devo fare una dichiarazione di carattere formale: non essendo pervenuti i testi all'ufficio legislativo del ministero non ho potuto prenderne visione.

**PRESIDENTE.** Se lei mi consente, mi pare che la procedura che finora ha sempre ispirato la condotta dei nostri lavori sia tale per cui la Commissione informa il Governo dell'ordine del giorno dei lavori, ma non ha l'incarico di fornire i testi legislativi. La stessa Commissione se li procura all'archivio della Camera, là dove può prenderli anche il ministero. Non credo che si possa imputare alla Commissione il fatto che l'ufficio legislativo del ministero non fosse a conoscenza del testo di queste proposte di legge.

**FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Non volevo assolutamente muovere un appunto, ma solo spiegare la situazione in cui mi trovo. Personalmente io sono in grado di esprimere un mio parere su queste proposte di legge, però il ministero non ha avuto la possibilità di valutarle.

Comunque in merito alla proposta dell'onorevole Bartocci, per quanto attiene alla parte relativa agli incarichi universitari credo che sia assolutamente inopportuno affrontare nel contesto di questo provvedimento altre questioni non strettamente attinenti e che hanno carattere di provvedimenti parziali e limitati. In effetti abbiamo escluso di prendere in considerazione il problema attinente alla posizione giuridica di borsisti e contrattisti, proprio per conservare al provvedimento questo carattere set-

toriale, senza pregiudicare considerazioni di merito che possono essere fatte per queste due figure.

Il Governo non ritiene di poter prendere in considerazione l'ipotesi della modifica della disciplina degli incarichi, quindi in questo senso esprimo un parere negativo.

**BARTOCCI.** Questa però è un'interpretazione autentica da dare a un articolo di per sé equivoco.

**FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Che però non attiene alla materia del disegno di legge. Posso dire, onorevole Bartocci, che il problema dovrebbe essere visto anche sotto la visuale, in questa fase in cui ci accingiamo ad affrontare il complesso problema della ristrutturazione dell'università, di non incentivare ulteriormente gli incarichi, per non accrescere le già notevoli difficoltà che dovremo affrontare quando vorremo ricondurre ad un assetto meno empirico ed episodico la posizione dei docenti universitari.

Quindi anche nel merito del provvedimento — pur non avendo avuto la possibilità di studiarlo a fondo a causa della non eccessiva funzionalità dei nostri rapporti con gli uffici parlamentari — ritengo di poter anticipare un parere non positivo del Governo, il quale in questa fase sta seguendo la linea di condotta di non incrementare ulteriormente gli incarichi all'interno dell'università.

Per le stesse ragioni, che sostanzialmente ha indicato l'onorevole Masiello, mi sfugge anche la logica della proposta di legge dell'onorevole Gargani.

In conclusione il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge in discussione nel testo che è pervenuto dal Senato ritenendo che questo sia l'interesse preminente di coloro che potranno beneficiare del provvedimento stesso.

**PRESIDENTE.** Prima di passare all'esame degli articoli, debbo precisare all'onorevole Bartocci che un incontro come quello da lui ipotizzato con i componenti della Commissione istruzione del Senato non è formalmente ipotizzabile poiché, in base al bicameralismo vigente nel nostro ordinamento, ogni ramo del Parlamento ha autonomia e sovranità per quanto riguarda le proprie decisioni.

**BARTOCCI.** La risposta del Presidente è certamente corretta sul piano formale. Sulla sostanza credo che se i colleghi lo reputassero opportuno si potrebbe ugualmente cercare un coordinamento al fine di addivenire ad una rapida approvazione del provvedimento.

A tal fine propongo formalmente una questione sospensiva.

**VILLARI.** Sono contrario ad una sospensiva dal momento che non ci sono ragioni sostanziali così importanti da consigliare un ulteriore rinvio nell'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bartocci.

(*È respinta*).

**BARDOTTI, Relatore.** Propongo di scegliere come testo base quello del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

#### ART. 1.

L'importo annuo dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000.

A decorrere dalla stessa data l'importo degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso decreto-legge è elevato a lire 2 milioni 700.000. I vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata dell'assegno biennale. L'aspettativa non può essere rinnovata per il biennio di proroga dell'assegno.

Salvo quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ai beneficiari dei contratti e degli assegni di cui ai

precedenti commi non compete alcun altro assegno, indennità o compenso stabiliti dalle norme vigenti per coloro che siano dipendenti pubblici o privati, ivi comprese l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e le quote di aggiunta di famiglia.

L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento.

*Al secondo comma, terz'ultima riga, sopprimere la parola « non ».*

**TESSARI.** L'emendamento risponde ad una esigenza che noi stessi avevamo avanzato nella seduta dedicata all'esame in sede referente.

Da parte nostra, però, abbiamo valutato che qualsiasi modifica del disegno di legge comporterebbe un rinvio al Senato e quindi tempi lunghi per l'approvazione definitiva. Riteniamo che per quanto riguarda il meccanismo dell'aspettativa sia meglio predisporre un provvedimento ad hoc in quanto un inserimento in questo comporterebbe conseguenze che non possiamo accettare.

Per questo motivo il gruppo comunista si asterrà dal votare l'emendamento Bartocci. Invitiamo però il Governo a dare corso a quelle dichiarazioni che sono state registrate sulla stampa in questi giorni, secondo le quali il Governo stesso si accingerebbe a presentare un provvedimento organico di riforma dell'università; in quella sede si potrà dare una risposta positiva ai problemi inerenti a questa materia, soprattutto a quelli che riguardano la figura giuridica dei beneficiari di contratti e assegni. E in quella sede che riteniamo si possa dare un giudizio definitivo e non contraddittorio, mentre oggi qualsiasi ritocco rischia di escludere il beneficio di un intervento rapido per due categorie di persone che sono sotto i limiti della sussistenza.

**BARDOTTI, Relatore.** Mi pare che stia prevalendo l'indirizzo di considerare l'urgenza del provvedimento, e quindi di approvarlo senza rinviarlo al Senato, accogliendo per questo anche l'invito del Sottosegretario. Considerato, ripeto, il generale orientamento, chiedo all'onorevole Bartocci se non ritenga opportuno ritirare il suo emendamento.

**BARTOCCI.** Prendo atto dell'orientamento emerso tra i colleghi e, non volendo ritardare i tempi di approvazione di un prov-



vedimento tanto atteso, ritiro l'emendamento, sottolineando però come la nostra proposta andasse proprio nel senso di accelerare i tempi dell'approvazione delle misure da tutti riconosciute necessarie, ed al tempo stesso di chiarire alcuni aspetti che non solo a mio giudizio — come è emerso dal dibattito — dovrebbero essere chiariti.

In risposta ad alcune osservazioni fatte dal Sottosegretario Falcucci sull'articolo 2 della nostra proposta di legge, devo dire che può anche essere vero che l'interpretazione autentica del decreto-legge n. 580 potesse portare ad un pur marginale aumento degli incarichi, però ciò non toglie che ci sia bisogno di una certezza del diritto per quanto riguarda questa materia anche perché, come si dice nella relazione che accompagna la proposta di legge n. 946, e come hanno confermato alcuni colleghi nei loro interventi, il comportamento contraddittorio della Corte dei conti è tale da non dare nessun tipo di certezza.

Un'ultima osservazione, riprendendo anche quanto ha detto nel suo ultimo intervento l'onorevole Tessari: c'è la necessità, che ripropongo nel suo interesse al Governo, di rivedere la normativa dei provvedimenti urgenti nella sua totalità, cogliendo magari l'occasione della riforma universitaria, al fine di risolvere i gravissimi problemi relativi a certe figure inserite all'interno dell'ordinamento universitario.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui è stata data lettura.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.200 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede coi normali stanziamenti sui capitoli n. 4117 (quanto a 2.900 milioni) e n. 4118 (quanto a 2.300 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

All'onere relativo per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 8.250 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1977.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle università » (490).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: « Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 » (789).

Presenti . . . . .	26
Votanti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	7
Voti favorevoli . . . . .	12
Voti contrari . . . . .	0
Astenuti . . . . .	14

*(La Commissione approva).*

Risultano pertanto assorbite la proposta di legge Gargani: « Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'università convertito in legge 30 novembre 1973, numero 766 (848) » e la proposta di legge Bartocci ed altri: « Adeguamento delle retribuzioni dei titolari di contratti e assegni universitari fissate dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e interpretazione autentica del sesto comma dell'articolo 4 del medesimo provvedimento (946) ».

---

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1977

---

*Hanno preso parte alla votazione per il disegno di legge n. 490:*

Allegra, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bardotti, Bartocci, Bianco, Bini, Borruso, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Casati, Conte, De Gregorio, Di Giesi, Giordano, Marlon, Masiello, Mezzogiorno, Pagliai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Santuz, Tessari, Trabucchi, Villani.

*Hanno preso parte alla votazione per il disegno di legge n. 789:*

Amalfitano, Bardotti, Bianco, Borruso, Brocca, Casati, Corder, Giordano, Mezzogiorno, Quarenghi Vittoria, Santuz, Tesini.

*Hanno dichiarato di astenersi per il disegno di legge n. 789:*

Allegra, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bartocci, Bini, Chiarante, Conte, De Gregorio, Giannantoni, Masiello, Pagliai Morena, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Tessari, Villari.

**La seduta termina alle 12,45.**

---

IL CONSIGLIERE VICARIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO